



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PROT. 750-Uff.6/2541. 01 .02

Roma,

OGGETTO: Servizio di Ordine Pubblico svolto dalle Polizie locali. Compenso lavoro straordinario e indennità di ordine pubblico in sede.

- AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

- AL PRESIDENTE PER LA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

Negli ultimi anni si è rilevato un sensibile incremento circa l'utilizzo del personale non facente parte delle Forze di Polizia (nella maggior parte dei casi operatori di Polizie Locali) per servizi di ordine pubblico.

Tale impegno ha comportato una maggiore spesa, per la relativa indennità nonché, in alcuni casi, per il compenso per lavoro straordinario, non compatibile con le risorse assegnate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno (capitolo 2541).

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che i servizi rientranti nell'ordine pubblico, siano organizzati, in termini di risorse umane impiegate e di eventi, nella misura strettamente necessaria ad ottenere la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica tenendo altresì presente che l'impiego di personale degli Enti locali deve avvenire solo in subordine a quello appartenente alle Forze di Polizia.

Con l'occasione si ricorda che affinché il servizio possa qualificarsi di ordine pubblico è necessario che nelle relative ordinanze il personale della Polizia locale risulti a disposizione dei Questori per servizi di ordine pubblico e **non per l'espletamento di servizi istituzionali di propria competenza di cui agli art. 3 e 5 della legge 7/03/1986 n. 65** per i quali non sono previsti oneri a carico di questo Dipartimento.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Infine, si ribadisce che le circostanze che qualificano un determinato servizio come di ordine pubblico, con la conseguente attribuzione della relativa indennità, come già rappresentato nelle circolari n. 333-G/9824.A.9.Z.1 del 25/08/1990, n. 333-A/9827.G.D.1 del 23/01/1992, n. 333-A/9827.G.D.1 del 04/05/1993 e n. 333-G/2.3.81 del 07/12/2006, riguardano quasi esclusivamente il personale appartenente alle **Forze di Polizia** impiegato in servizi operativi esterni, espletati in condizioni di particolare disagio e rischio, rivolti alla tutela dell'ordine pubblico, per un periodo prestabilito e comunque limitato nel tempo e, pertanto il ricorso al personale non facente parte delle Forze di Polizia deve ricondursi a particolari situazioni in cui ricorrano le condizioni anzidette e che richiedano necessariamente il concorso della polizia locale.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Pisani